



**LA CORTE DEI CONTI**  
**Sezione Regionale di Controllo per la Liguria**

composta dai seguenti magistrati:

Luisa D'EVOLI	Presidente f.f.
Alessandro BENIGNI	Referendario
Francesco BELSANTI	Referendario (relatore)
Claudio GUERRINI	Referendario

nell' adunanza del 13 settembre 2012 ha assunto la seguente

**DELIBERAZIONE.**

- vista la lett. prot. n. 88 del 2 agosto 2012, con la quale il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere formulata dal Comune di La Spezia, ai sensi dell'art. 7<sup>8</sup> L. 5 giugno 2003, n. 131;
- vista l'ordinanza presidenziale n.49/2012, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;
- udito il magistrato relatore dott. Francesco Belsanti;

**FATTO**

Con istanza n.68136 del 19 luglio 2012, trasmessa dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria con nota n.88 del 2 agosto 2012 ed assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria il 2 novembre 2011 con il n.002532-.02.08.2012 – SC \_ LIG - T85 – A, il Sindaco del comune di La Spezia chiede alla Sezione di controllo un parere relativamente alla corretta applicazione del comma 8 dell'art.5 del Decreto legge n.95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, a tenore del quale *"Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle*

*amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.*

In particolare la richiesta di parere concerne la possibilità di corrispondere trattamenti economici sostitutivi per le ferie non godute al personale della scuola assunto a tempo determinato, secondo quanto espressamente disposto dalla circolare n.8 del 3 maggio 2005 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a mente della quale, relativamente alle ferie annuali e con riferimento ai contratti a tempo determinato di durata inferiore all'anno, è sempre ammissibile la monetizzazione delle ferie.

Sulla base di tale indicazione si provvedeva a liquidare le ferie non fruiti al personale scolastico assunto con contratto di durata inferiore ad un anno che non aveva potuto usufruire dei periodi di ferie per la natura stessa dell'incarico affidato.

Tale modo di operare risulta economicamente più vantaggioso per l'Ente in quanto, qualora si interpretasse rigidamente la norma all'esame di questo Collegio, occorrerebbe contrattualizzare i dipendenti interessati dalla tipologia di contratto sopra indicata per un periodo più lungo al fine esclusivo di consentirgli di godere del

periodo di ferie maturate causando un danno economico all'Amministrazione che sarebbe costretta a pagare comunque tale personale per un periodo più lungo senza poter beneficiare della loro attività lavorativa.

## **DIRITTO**

### **1. Sull'ammissibilità della richiesta di parere**

La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale, in quanto è stata sottoscritta dall'organo legittimato a rappresentare l'Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, nel rispetto, cioè, delle formalità previste dall'art. 7<sup>8</sup> L. 5.06.2003 n. 131.

Una valutazione positiva, in punto di ammissibilità, va espressa anche con riguardo al profilo oggettivo. Il quesito posto dal Sindaco del comune di La Spezia, pur essendo rivolto alla risoluzione di un caso concreto attiene comunque ad una tematica di carattere generale concernente l'esatta applicazione di una norma che ha quale obiettivo la riduzione di spesa nella Pubblica Amministrazione ed il cui contenuto rientra, per espressa previsione legislativa, tra i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

### **2. La questione di merito e l'interpretazione del Collegio.**

La norma all'esame di questo Collegio vieta espressamente la possibilità di monetizzare le ferie maturate e non godute dal personale dipendente delle Pubbliche Amministrazioni.

Precedentemente una disciplina generale in ordine alla materia in esame era dettata dal decreto legislativo n. 66 del 2003 (ripreso dalla circolare n. 8 del 2005 del Ministero del Lavoro citata nella richiesta di parere) che aveva sancito in modo espresso il divieto di monetizzare il periodo di ferie relativamente alle quattro

settimane previste dalla medesima legge. Lo stesso decreto individuava alcune eccezioni prevedendo il pagamento delle ferie non godute nei seguenti casi:

- ferie residue al momento della cessazione del rapporto di lavoro (per licenziamento o dimissioni), che avveniva nel corso dell'anno;
- ferie eccedenti il periodo minimo di quattro settimane previsto dalla legge (nel caso in cui il contratto collettivo deroghi aumentando le giornate di ferie maturate per ogni lavoratore);
- nei contratti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore all'anno;
- ferie per un lavoratore inviato all'estero non in regime di trasferta.

A seguito dell'entrata in vigore della norme di cui al comma 8 dell'art.5 del decreto legge n.95/2012, tali eccezioni, in linea di principio, non possono essere più ritenute vigenti. Difatti il disposto normativo è chiaro e tassativo nella sua enucleazione disponendo che ferie e permessi **"sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età"**.

Proprio l'estensione del divieto di monetizzare le ferie anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro da ultimo indicati dimostra la volontà del legislatore di non prevedere deroghe al principio stabilito dalla norma che, come già ricordato, costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Pertanto il dipendente dovrà fruire tutte le ferie maturate nel corso del rapporto di lavoro nel rispetto della disciplina disposta da ciascun ordinamento pubblico secondo quanto previsto dalla legge e dai contratti collettivi, individuando con il datore di lavoro il percorso più idoneo al fine di tutelare da una parte il diritto alle ferie del lavoratore e dall'altra le esigenze della struttura pubblica presso la

quale presta servizio il dipendente. Ciò a maggior ragione allorquando si profila nell'immediato futuro la cessazione del rapporto di lavoro per i motivi richiamati dalla stessa norma.

A tale disciplina, pertanto, non fanno eccezione i contratti di lavoro a tempo determinato anche di durata inferiore ad un anno. Conseguentemente devono ritenersi abrogate, a decorrere dall'entrata in vigore della norma in esame, tutte le disposizioni (come ad esempio quelle del D.Lgs. n.66/2003) che prevedono la monetizzazione delle ferie non godute, così come sono da ritenersi abrogate tutte le previsioni similari inserite nei Contratti Collettivi. In tal senso si esprime anche la Funzione pubblica con circolare n.12 del 6 agosto 2012, che specifica come la norma non abbia efficacia retroattiva.

Se questa è la disciplina generale non si può escludere a priori che la rigida applicazione del divieto di monetizzare le ferie in presenza di particolari rapporti di lavoro e nel rispetto del diritto alle ferie costituzionalmente tutelato, possa determinare effetti contrari a quelli voluti dalla norma di cui al comma 8 dell'art.5 del decreto legge in esame.

Nel caso di specie, ad esempio, riguardante il personale docente della scuola assunto a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno, la contrattazione collettiva, al fine di tutelare il corretto svolgimento dell'attività didattica, dispone che le ferie devono essere godute dal personale docente (a tempo determinato ed indeterminato) durante i periodi di sospensione delle attività didattiche. Durante la rimanente parte dell'anno è consentito al personale docente di andare in ferie per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, a condizione che si possa sostituire il personale in ferie con altro personale in servizio nella stessa sede e senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale pagamento di compensi per ore eccedenti.

Fermo restando che questa Sezione non può entrare nel merito della situazione concreta enunciata dal Sindaco del comune di La Spezia, questo Collegio

non esclude, come già evidenziato, che vi possano essere situazioni in cui il diritto alle ferie costituzionalmente tutelato dall'art.36 della Costituzione possa confliggere con il divieto di monetizzare le ferie non godute e con la finalità di produrre risparmi di spesa in capo all'Ente pubblico.

In tali circostanze occorrerà optare per la scelta che nel garantire il diritto in esame si determini il minor esborso monetario, non potendo la rigida applicazione del divieto di monetizzare le ferie determinare maggiori spese a carico dell'Amministrazione pubblica vanificando l'intento che il legislatore intende perseguire con la norma di cui al comma 8, art.5 del decreto legge n.95/2012.

In tali casi la scelta operata dall'Amministrazione dovrà essere adeguatamente motivata con l'indicazione dell'esborso monetario conseguente a ciascuna delle opzioni possibili al fine di individuare quella che consenta all'Amministrazione risparmi di spesa.

#### **P.Q.M.**

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal comune di La Spezia.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Funzionario Preposto all'attività di supporto della Sezione, al Sindaco del Comune.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 13 settembre 2012.

**Il Magistrato estensore**  
Francesco Belsanti

**Il Presidente f.f.**  
Luisa D'Evoli

Depositata il 13/09/2012

Il Funzionario Preposto all'attività di supporto della Sezione  
(Dott. Michele Bartolotta)